

(N. 639)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(**LOMBARDO IVAN MATTEO**)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(**SCELBA**)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(**GRASSI**)

e col **Ministro delle Finanze**

(**VANONI**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1949

Disciplina dell'impianto e dell'esercizio di alcune categorie di apparecchi di distribuzione automatica di carburante.

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 — parzialmente modificato con regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1961, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 676, e con il regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 187, — nel disciplinare la importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, stabilì che l'impianto e la gestione degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti fosse sottoposta ad una concessione speciale, da rilasciarsi, a norma dell'ar-

ticolo 11, dal Ministero dell'industria, il quale peraltro era facultato, dal successivo articolo 14, a delegare i prefetti.

Questa delega venne data con decreto ministeriale 27 agosto 1934, ma all'articolo 2 dello stesso decreto, in relazione anche all'articolo 46 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, venne disposto che le domande venissero trasmesse ai prefetti dal Ministero.

Tale disciplina, tuttora in vigore, comporta un notevole intralcio alla speditezza della concessione e non sembra più rispondente alle attuali esigenze del commercio dei carburanti.

D'altro lato un duplice esame delle domande per simili concessioni si è dimostrato inutile dato che la materia non ha più gli stessi caratteri di rilevanza che aveva in precedenza.

È da considerare infatti che già con regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018, fu disposta la piena libertà di impianto e di esercizio dei depositi, con o senza serbatoi, di oli minerali, carburanti, combustibili e lubrificanti, di capacità non superiore ai dieci metri cubi e che i distributori automatici sono normalmente collegati a serbatoi di modeste proporzioni, non superiori spesso ai cinque metri cubi, per cui gli accertamenti relativi al rilascio della concessione sono molto limitati e semplificati. Tali apparecchi poi sono di consueto gestiti direttamente dalle società petrolifere, pertanto si rende spesso superfluo anche il controllo sul rifornimento del carburante.

In considerazione di ciò l'unito schema di disegno di legge svincola dall'obbligo della concessione l'impianto e l'esercizio degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti collegati a serbatoi di capacità non superiore al 10 mc., in conformità di quanto è stato disposto dal regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018, per i depositi, con o senza serbatoio

di pari capacità e sottopone gli stessi apparecchi soltanto alla osservanza delle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno, in base all'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 367.

L'accertamento viene fatto eseguire dal Prefetto competente per territorio, il quale, dopo che sia stata constatata la piena osservanza alle norme suddette, autorizza l'impianto e l'esercizio di tali apparecchi.

In tal modo è resa più agile e sollecita la procedura di legittimazione all'esercizio della attività, con notevole vantaggio del commercio dei carburanti, che è destinato ad un sempre maggiore incremento, e con più accentuata aderenza ai nuovi indirizzi di politica economica, i quali tendono a semplificare le procedure relative alle attività produttive ed a consentire alla iniziativa privata una maggiore libertà per una migliore e più rapida ripresa economica e vengono anche soddisfatte le esigenze di un sano decentramento di quelle funzioni di natura esclusivamente amministrativa, che non richiedono un intervento diretto delle amministrazioni centrali e che possono meglio essere esercitate dagli organi periferici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, collegati ad un serbatoio la cui capacità non sia superiore ai dieci metri cubi, non sono più soggetti alla concessione di cui all'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367.

Art. 2.

L'impianto e l'esercizio degli apparecchi indicati nell'articolo 1, è autorizzato dal Pre-

fetto competente per territorio, previo accertamento dei requisiti richiesti dalla legge di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia e della osservanza delle altre disposizioni previste dal citato regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento nonché dalle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno in applicazione dell'articolo 23 del regio decreto predetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.